Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio, 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 maggio 1983 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che sia abrogata la legge 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani — comunemente detta di "equo canone", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 luglio 1978? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Ofanto, 18, presso l'UPPI - Unione piccoli proprietari immobiliari.

(2728)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1983, n. **136.**

Biodegradabilità dei detergenti sintetici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

Art. 2.

E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti.

E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Art. 3.

Al fine di formulare proposte relative alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione, anche in relazione a modalità e tempi per ulteriori riduzioni del tenore di fosforo nei detersivi, nonché per valutare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è nominata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, una commissione tecnico-scientifica, presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità e così composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

da cinque esperti designati dalle regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Con decreto del Ministro della sanità sono indicati i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili.

Art. 4.

Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.

Art. 5.

Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorità sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

Il sindaco dà notizia all'autorità regionale ed al Ministro della sanità del provvedimento di autorizzazione.

I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria.

Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

Art. 6.

Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla

presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità.

Art. 7.

I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

a) la denominazione del prodotto;

b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;

c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;

d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

Art. 9.

E' concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1° maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« Con lo stesso decreto sarà fissato un termine di sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento ».

Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Art. 10.

E' abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — ALTISSIMO — ROGNONI — DARIDA — NICOLAZZI — MANNINO — PANDOLFI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 30 aprile 1983, n. **137**.

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

« Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da

consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci ».

Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci ».

Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria è abrogato.

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 è nullo ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a società con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote delle società editrici è parificata all'intestazione a persone fisiche ».

Art. 4.

Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità ».

Art. 5.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate.

Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ».

Art. 6.

All'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite ».

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di

pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 ».

Art. 8.

Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppresse le parole « se non allorchè l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria ».

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo ».

Al secondo comma dell'articolo 22 dopo le parole « Tali contributi sono proporzionalmente ridotti » sono inserite le parole « corrispondentemente al relativo scaglione di tirature ».

Art. 10.

L'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali ».

Art. 11.

All'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla fine, dopo le parole « provvidenze disposte dagli articoli » è aggiunta la seguente parola « 22 », prima delle parole « 24 e 27 ».

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 2 maggio 1983, n. **138.**

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1983.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 2.

All'onere di cui alla presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **139**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria generale del diritto;
teoria generale dell'interpretazione;
diritto comunitario del lavoro;
diritto internazionale del lavoro;
diritto penale del lavoro;
storia e legislazione delle istituzioni scolastiche;
diritto penale romano;
diritto penitenziario;
diritto penale costituzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **140**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 32 — nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in lettere, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della lingua greca;
geografia storica dell'antichità.

Art. 2.

Art. 33 — nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in filosofia, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

istituzioni di filosofia;
metodologia e didattica.

Art. 3.

Art. 97 — nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, è incluso il seguente nuovo insegnamento:
entomologia e aracnologia veterinaria.

Art. 4.

Art. 84 — nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

princìpi e metodologie genetiche delle produzioni sementiere;

risorse genetiche vegetali;

fisiologia zootecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **141.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Art. 53 — nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche è incluso l'insegnamento di « antropologia sociale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 110

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 1983.

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere per il triennio 1983-85 alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1980 con il quale sono state designate le imprese per il triennio 1980/1982;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che si è pronunciato, previo parere del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per la conferma dell'incarico di cui trattasi alle stesse imprese designate con il citato decreto ministeriale 19 settembre 1980;

Decreta:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1985 alla liquidazione agli aventi diritto delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regione del territorio nazionale come a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
RAS - L'Assicuratrice italiana	Milano	Marche, Puglia
Le Assicurazioni d'Italia	Roma	Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni generali	Roma	Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Campania
La Cattolica	Verona	Trentino-Alto Adige
Fondiaria incendio	Firenze	Toscana
Milano Assicurazioni autoveicoli	Milano	Lombardia
Reale mutua	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta
SAI	Torino	Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia
S.A.R.A.	Roma	Umbria
Toro assicurazioni	Torino	Liguria, Sardegna.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1983.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente.

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1980 e 1981.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi all'anno 1981.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto od in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati « comuni di confine ».

Art. 4.

La ripartizione è operata sulla base della « quota procapite », ottenuta dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita al biennio 1980-81, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nel corso dell'anno 1981 nei « comuni di confine » ed i quali abbiano svolto, durante lo stesso anno 1981, attività dipendente in uno dei tre cantoni in discorso.

Art. 5.

Le somme sono attribuite:

Per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la « quota pro-capite », di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto durante l'anno 1981 attività dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dell'anno 1981 nei « comuni di confine » il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nelle comunità medesime;

b) ai « comuni di confine », in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane.

Per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) ai « comuni di confine » in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso dell'anno 1981 rappresenti almeno il quattro per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. L'entità delle somme da attribuire è data dal prodotto fra la detta « quota pro-capite » ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti nel 1981 in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nello stesso anno 1981;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al quattro per cento ed il « comune di confine » sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei « comuni di confine » con rapporto frontalieri-popolazione inferiore al quattro per cento;

e) alla regione Lombardia, qualora il « comune di confine », con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d*) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento o potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1983
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 51

(2605)

DECRETO 29 aprile 1983.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 marzo 1983, quale modificato dal decreto ministeriale 19 aprile 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983), contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Visto l'art. 13 del decreto 23 marzo 1983, quale modificato dal decreto 19 aprile 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983), il quale prevede, ai fini dell'uso temporaneo di apparecchi misuratori non conformi alle prescrizioni previste, che gli apparecchi misuratori medesimi debbano presentare caratteristiche e requisiti di cautela fiscale da stabilire con successivo decreto;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 13 del decreto 23 marzo 1983, quale sostituito dal decreto 19 aprile 1983, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma, gli apparecchi misuratori ivi indicati devono presentare i seguenti requisiti essenziali:

un dispositivo indicatore dei corrispettivi di chiara visualizzazione per il cliente;

caratteri di stampa di altezza non inferiore a due millimetri, nitidi e di facile leggibilità;

dispositivi di totalizzazione con capacità di memorizzazione dei dati compatibili con le esigenze commerciali dell'utenza e di mantenimento dell'accumulo progressivo dei dati, anche con l'ausilio di batterie tampone, per il tempo necessario.

I misuratori di cui al comma precedente devono altresì assolvere alle seguenti funzioni essenziali:

1) stampa ed emissione di uno scontrino contenente il numero progressivo degli scontrini, i corrispettivi specifici e l'ammontare complessivo dell'operazione;

2) stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera progressivamente numerato contenente il numero degli scontrini emessi nella giornata ed il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate;

3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di fondo contenente il numero progressivo degli scontrini, l'ammontare complessivo dell'operazione nonchè il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate.

L'uso degli apparecchi misuratori aventi i requisiti e l'idoneità ad assolvere le funzioni di cui ai precedenti commi è ammesso a condizione che:

a) gli scontrini di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma risultino integrati dal numero di partita I.V.A. o da altri elementi di identificazione del contribuente, dal numero di identificazione dell'apparecchio e dalla data di emissione. Sul giornale di fondo tali dati possono essere riportati soltanto all'inizio della giornata;

b) per la emissione degli scontrini e la stampa del giornale di fondo siano utilizzati rotoli di carta forniti da soggetti autorizzati dal Ministero delle Finanze. Tuttavia, tale condizione non è richiesta per gli apparecchi misuratori che siano in grado di stampare, da memorie inamovibili e incancellabili, il logotipo fiscale, il numero di matricola ed il numero progressivo dello scontrino di chiusura giornaliera, semprechè le cennate caratteristiche risultino dal libretto di dotazione di cui al secondo comma dell'art. 2.

Non occorre una specifica autorizzazione per le tipografie autorizzate a predisporre i documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

I supporti cartacei di cui ai precedenti commi, di colorazione diversa a seconda della destinazione dei supporti medesimi, devono contenere, senza soluzione di continuità, lungo il bordo sinistro la numerazione attribuita a ciascun supporto cartaceo e la dizione "scontrino fiscale" o "giornale di fondo" e, sul retro, i dati

identificativi del soggetto autorizzato alla stampa nonchè gli estremi della relativa autorizzazione. L'inizio e la fine di ciascun rotolo devono essere evidenziati da una colorazione diversa di circa 25 centimetri di lunghezza.

Per le modalità di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei e per l'autorizzazione alla stampa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

Per i terminali elettronici facenti parte di un sistema complesso come indicato nell'allegato *A*, che non sono in grado di stampare il giornale di fondo e lo scontrino di chiusura giornaliera direttamente nel terminale con una stazione di stampa, è consentita la stampa su tabulato in tempo differito, a chiusura della giornata, presso il medesimo esercizio, dei giornali di fondo e degli scontrini di chiusura giornaliera relativi ai vari terminali prelevando le informazioni necessarie dal sistema di elaborazione automatica dei dati. Il tabulato dovrà essere fornito dai soggetti autorizzati e contenere gli stessi dati del giornale di fondo.

La dichiarazione di cui al secondo comma deve contenere gli elementi identificativi, compreso il numero di partita I.V.A., del contribuente, l'ubicazione dell'esercizio presso il quale è installato l'apparecchio misuratore, il numero ed il tipo degli apparecchi misuratori installati, la data di acquisizione degli stessi, gli elementi identificativi dell'impresa cui è affidata la manutenzione e l'assistenza degli apparecchi, nonchè la dichiarazione che gli apparecchi presentino i requisiti ed assolvono le funzioni di cui ai precedenti commi. La comunicazione deve contenere altresì, nell'ipotesi di cui alla seconda parte della lettera *b*) del presente articolo, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti ivi previsti ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2705)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9676/66-AU-27 del 16 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 1, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 dicembre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 9676 del 16 dicembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 4.000 miliardi, ammonta a nominali lire 4.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1983
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 34

(2544)

DECRETO 8 marzo 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° gennaio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 2, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 dicembre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 9677 del 16 dicembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° gennaio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 2.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1983
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 33

(2545)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 1983.

Attribuzione alla regione Campania della somma di lire 38.770.279.915, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (anno finanziario 1983 - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980/82;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, per il 1983;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Campania la somma di L. 2.181.778.500, quale anticipo del 5 %, per il 1980, 2° programma triennale 1978-80;

Visto l'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Vista la dichiarazione n. 1035 dell'8 febbraio 1983, resa dall'Assessore interessato della regione Campania, con la quale si chiede l'erogazione della somma di lire 38.770.279.915, relativamente al 2° programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura, al momento, nei fondi ancora disponibili per il 1980, essendo passati in economia i residui di stanziamento 1979, ai sensi del citato art. 39, legge n. 526/82;

Decreta:

Art. 1.

Per la regione Campania è impegnata la somma di L. 38.770.279.915, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 157

(2453)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 834/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 835/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 836/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 837/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 28/81 che stabilisce, in seguito all'adesione della Grecia, le disposizioni transitorie per la detenzione e l'immissione nel circuito commerciale di prodotti viticoli ellenici.

Regolamento (CEE) n. 838/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2457/82 che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 839/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82 che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 840/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che proroga talune date previste per la certificazione del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 841/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 2416/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 842/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 843/83 della commissione, del 7 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 296/83 e che porta a 300.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 844/83 della commissione, dell'8 aprile 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito ed in Francia di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 845/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 846/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 92 *del* 12 *aprile* 1983.

(90/C)

Regolamento (CEE) n. 847/83 della commissione, del 6 aprile 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 848/83 della commissione, del 6 aprile 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 94 *del* 13 *aprile* 1983.

(91/C)

Regolamento (CEE) n. 849/83 della commissione, del 12 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 850/83 della commissione, del 12 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 851/83 della commissione, dell'11 aprile 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Benin a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 852/83 della commissione, del 12 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 765/83 della commissione, del 30 marzo 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 85 del 31 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 93 *del* 13 *aprile* 1983.

(92/C)

Regolamento (CEE) n. 853/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/82 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Pubblicato nel n. L 98 *del* 16 *aprile* 1983.

(93/C)

Regolamento (CEE) n. 854/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 855/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 856/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 857/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 858/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 859/83 della commissione, del 12 aprile 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento delle zucchine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 860/83 della commissione, del 12 aprile 1983, che modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, (CEE) n. 2638/69 e (CEE) n. 496/70, per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 861/83 della commissione, del 13 aprile 1983, relativo ad azioni di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Regolamento (CEE) n. 862/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1348/81 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1970/80 del Consiglio, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 863/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 864/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 865/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 866/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 867/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 868/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 869/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 95 *del* 14 *aprile* 1983.

(94/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Testo aggiornato della legge 30 marzo 1981, n. 113: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

In applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1981, n. 33530.2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1981, pag. 5980), il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ha redatto il testo aggiornato della legge 30 marzo 1981, n. 113 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1981), comprensivo delle modifiche ad essa apportate dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981), convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981) e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1983). Quest'ultima legge ha dato attuazione alla direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980.

I commi della legge 30 marzo 1981, n. 113, sostituiti o modificati ovvero in essa aggiunti sono stampati con caratteri corsivi. Nella nota è specificata la legge che ha apportato la variazione.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dello articolo del testo aggiornato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni legge.

Art. 1.
Applicabilità

[1] *Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle* 200.000 *unità di conto europee, da aggiudicarsi:*

1) *dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;*

2) *dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.* (1)

[2] *Per le amministrazioni di cui al n.* 1) *del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a* 140.000 *unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonché alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.* (2)

[3] *Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.* (2)

(1) Comma modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.
(2) Comma aggiunto dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.

[4] Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

[5] Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

[6] Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

[7] Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

[8] Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 2.
Esclusioni

[1] La disciplina della presente legge non si applica:

a) alle forniture da aggiudicarsi da ammnistrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla C.E.E. e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla C.E.E.;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

c) alle forniture riservate a determinate imprese in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

[2] Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

f) *quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo* 1, *primo comma, n.* 1) (1);

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

[3] *Le amministrazioni di cui all'articolo* 1, *primo comma, n.* 1), *per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da* a) *ad* e) *del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonché le circostanze di cui alle citate lettere da* a) *ad* e) *in base alle quali il contratto è stato concluso* (2).

[4] *Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunità europee* (2).

[5] *Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo* 1, *primo comma, n.* 1), *nonché le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da* a) *ad* f) *del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunità europee* (3).

(1) Lettera sostituita dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.
(2) Comma aggiunto dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.
(3) Comma modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.

Art. 3.
Prescrizioni tecniche

[1] Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali.

[2] Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

[3] Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese, ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione « o equivalente », qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

[4] Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenze:

1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;

2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;

3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);

4) norme nazionali;

5) qualsiasi altra norma.

Art. 4.
Forme e pubblicità delle gare

[1] Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

[2] Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicità è effettuata mediante l'inserzione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

[3] Il bando di gara dovrà altresì essere inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità stesse.

[4] Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

[5] La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non asseggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

Art. 5.
Bando di gara per i pubblici incanti

Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

a) la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;

d) il termine di consegna eventualmente stabilito;

e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;

f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato di oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;

n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

Art. 6.
Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *m*) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedirà l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera *n*) del precedente articolo 5.

Art. 7.
Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti

[1] *Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera* g) *dell'articolo* 5 *non può essere inferiore a* 42 *ed a* 36 *giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo* 4, *a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n.* 1), *ovvero dagli enti di cui al n.* 2) *dell'articolo* 1, *primo comma* (1).

[2] I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

[3] Le informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

[4] Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

Art. 8.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso.

[1] *Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera* b) *del precedente articolo* 6 *non può essere inferiore a* 42 *ed a* 21 *giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo* 4, *a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n.* 1) *ovvero dagli enti di cui al n.* 2) *dell'articolo* 1, *primo comma* (1).

[2] Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera *d*), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

[3] La lettera di invito, corredata del capitolato di oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *o*);

b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;

c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*), sia a comple-

(1) Comma modificato dalla legge 23 marzo 1983, **n. 83.**

mento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonché a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

[4] *Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a* 30 *ed a* 21 *giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n.* 1) *ovvero dagli enti di cui al n.* 2) *dell'articolo* 1, *primo comma* (1).

[5] Le informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

[6] Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

[7] Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

[8] Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato o sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Art. 9.
Raggruppamenti di imprese

[1] Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

[2] L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

[3] L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

[4] Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

[5] Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

[6] Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

[7] Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

[8] In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

[9] In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 10.
Esclusione dalla partecipazione alle gare

[1] Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

---

(1) Comma modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.

[2] A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

[3] Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

Art. 11.
Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

[1] Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

[2] Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies », attestante che l'impresa e « incorporated » o « registered », ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

Art. 12.
Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti

[1] La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

[2] Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

[3] Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Art. 13.
Capacità tecniche dei concorrenti

[1] La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti; i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

[2] Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

[3] Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla produzione dei segreti tecnici.

Art. 14.
Completamento e chiarimenti dei documenti presentati

[1] Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

[2] Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

Art. 15.
Criteri di aggiudicazione delle forniture

[1] Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

[2] Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

[3] Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

[4] Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

[5] L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

[6] L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*).

[7] Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16.

Prospetti statistici

[1] *Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge* (1).

[2] Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

Art. 17.

Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi.

[1] *La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.*

[2] *Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati — la cui lista viene pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *delle Comunità europee — che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio della Comunità con decisione in data* 10 *dicembre* 1979, *n.* 80/271/*CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.*

[3] *L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei comuni precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse* (1).

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato (2):

« ALLEGATO

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Cap. 26:	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Cap. 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
	eccettuati:
	ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28:	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
	eccettuati:
	ex 28.09: Esplosivi
	ex 28.13: Esplosivi
	ex 28.14: Gas lacrimogeni
	ex 28.28: Esplosivi
	ex 28.32: Esplosivi
	ex 28.39: Esplosivi

(1) Comma modificato dalla legge 23 marzo 1983, n. 83.

(1) Articolo sostituito dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito in legge 26 dicembre 1981, n. 784.

(2) Allegato di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 83.

N. tariffa doganale comune —	Prodotti —
ex 28.50:	Prodotti tossicologici
ex 28.51:	Prodotti tossicologici
ex 28.54:	Esplosivi
Cap. 29:	Prodotti chimici organici *eccettuati*:
ex 29.03:	Esplosivi
ex 29.04:	Esplosivi
ex 29.07:	Esplosivi
ex 29.08:	Esplosivi
ex 29.11:	Esplosivi
ex 29.12:	Esplosivi
ex 29.13:	Prodotti tossicologici
ex 29.14:	Prdotti tossicologici
ex 29.15:	Prodotti tossicologici
ex 29.21:	Prodotti tossicologici
ex 29.22:	Prodotti tossicologici
ex 29.23:	Prodotti tossicologici
ex 29.26:	Esplosivi
ex 29.27:	Prodotti tossicologici
ex 29.29:	Esplosivi
Cap. 30:	Prodotti farmaceutici
Cap. 31:	Concimi
Cap. 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Cap. 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Cap. 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »
Cap. 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Cap. 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Cap. 38:	Prodotti vari delle industrie chimiche *eccettuati*:
ex 38.19:	Prodotti tossicologici
Cap. 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze *eccettuati*:
ex 39.03:	Esplosivi
Cap. 40:	Gomma naturale o sintetica, fatturato (*factis*) e loro lavori *eccettuati*:
ex 40.11:	Pneumatici a prova di proiettili
Cap. 41:	Pelli e cuoio
Cap. 42:	Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
Cap. 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Cap. 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Cap. 45:	Sughero e suoi lavori
Cap. 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Cap. 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
Cap. 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Cap. 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Cap. 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
Cap. 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Cap. 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Cap. 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Cap. 69:	Prodotti ceramici
Cap. 70:	Vetro e lavori di vetro
Cap. 71:	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Cap. 73:	Ghisa, ferro e acciaio
Cap. 74:	Rame
Cap. 75:	Nichel
Cap. 76:	Alluminio
Cap. 77:	Magnesio, berillio (giacinio)
Cap. 78:	Piombo
Cap. 79:	Zinco
Cap. 80:	Stagno
Cap. 81:	Altri metalli comuni
Cap. 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni *eccettuati*:
ex 82.05:	Utensili
ex 82.07:	Pezzi per utensili
Cap. 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici *eccettuati*:
ex 84.06:	Motori
ex 84.08:	Altri propulsori
ex 84.45:	Macchine
ex 84.53:	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55:	Pezzi della voce 84.53
ex 84.59:	Reattori nucleari
Cap. 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici *eccettuati*:
ex 85.13:	Telecomunicazioni
ex 85.15:	Apparecchi di trasmissione
Cap. 86:	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione *eccettuati*:
ex 86.02:	Locomotive blindate
ex 86.03:	Altre locomotive blindate
ex 86.05:	Vetture blindate
ex 86.06:	Carri-officine
ex 86.07:	Carri
Cap. 87:	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri *eccettuati*:
87.08:	Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01:	Trattori
ex 87.02:	Veicoli militari
ex 87.03:	Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna
ex 87.09:	Motocicli
ex 87.14:	Rimorchi

N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 89:	Navigazione marittima e fluviale
	eccettuati:
	89.01A: Navi da guerra
Cap. 90:	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
	eccettuati:
	ex 90.05: Binocoli
	ex 90.13: Strumenti vari, laser
	ex 90.14: Telemetri
	ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
	ex 90.11: Microscopi
	ex 90.17: Strumenti per la medicina
	ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
	ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
	ex 90.20: Apparecchi a raggi X
Cap. 91:	Orologeria
Cap. 92:	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Cap. 94:	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili
	eccettuati:
	ex 90.01A: Sedili per aerodine
Cap. 95:	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Cap. 96:	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Cap. 98:	Lavori diversi ».

(2549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica al comunicato concernente: « Attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1983-84 ». (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 103 del 15 aprile 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

1) All'art. 4, penultimo comma, dell'atto disciplinare sono aggiunti i seguenti due alinea:

« munito di certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Tale certificazione deve risultare per numero di pezzi, età e sesso, specifica per la parte di prodotto consegnata all'intervento;

munito di dichiarazione veterinaria dalla quale risulta che sulle carni di cui trattasi sono state eseguite ricerche sugli estrogeni secondo campionature significative che hanno dato esito negativo. ».

2) Al secondo comma dell'art. 6 dell'atto disciplinare il richiamo « al precedente art. 5 » deve leggersi: « precedente art. 5, primo comma ».

3) Nel penultimo comma dell'art. 13 dell'atto disciplinare dove è scritto: « prezzo *di acquisto* », deve leggersi: « prezzo *d'orientamento* ».

4) Nell'ultimo comma dell'art. 13 dove è scritto: « il limite di tolleranza dello *0,50* », deve leggersi: il limite di tolleranza dello *0,70* ».

(2683)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici con sede e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mara magica, con stabilimento in Malagnino (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1982 al 22 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mara magica con stabilimento in Malagnino (Cremona), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mara magica, con stabilimento in Malagnino (Cremona), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie officine di Saronno, con sede in Milano, stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie officine di Saronno con sede in Milano, stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Minarelli, con sede legale e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera s.a.s. di Crotone, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera s.a.s. di Crotone, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera s.a.s. di Crotone, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecar ingranaggi con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra contatori con sede e stabilimento in Gavirate (Varese), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivisc - Industria vetraria italiana S. Cristoforo con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, sede di Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Foggia, stabilimento in Ascoli Satriano (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis di Solbiate Arno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ambrogio Ferrazzi & C. con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SACMA, macchine per lamiera con sede e stabilimento in Crosio della Valle (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Vanzaghello (Milano) e Lonigo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Besnate con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Giorgio Marelli con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio Giorgio Marelli con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ambrogio Ferrazzi & C. S.a.s. con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Scandolara con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Ernesto Tosi con sede in Milano e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Inveruno (Milano), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, sede di Codroipo (Udine), uffici amministrativi e commerciali di Milano, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ficep, con sede e stabilimento in Gazzada Schiano (Varese), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate (Varese) e Pombia (Novara), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2660)

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil stabilimento di Agrigento (ex Keramos) ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil stabilimento di Agrigento (ex Keramos) ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Laberti, con stabilimento in Enna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Filati Industriali (già Filati Industriali S.p.a., Villacidro (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, sede di Cesano Maderno (Milano), stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso) ora « S.p.a. Nuova Torcitura di Vittorio Veneto », è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio con sede in Roma, stabilimento in Colleferro ora « BPD Difesa Spazio S.p.a. », con sede in Roma, stabilimento di Colleferro, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1973 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo (Milano), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industria Poligrafica Italiana S.p.a., sede e stabilimento di Perugia ora Poligrafico Buitoni S.p.a., è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2684)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 14 aprile 1983, n. 2/83. Individuazione delle ordinanze, istruzioni e direttive emanate durante l'emergenza che conservano la loro validità fino al 30 giugno 1983.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge n. 114 dell'11 aprile 1983, con la quale è stata prorogata, fino alla data del 31 dicembre 1983, la gestione stralcio del commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Considerato che, giusta le disposizioni contenute nell'art. 1 della citata legge 29 aprile 1982, n. 187, occorre individuare le ordinanze, le istruzioni e le direttive finora impartite che restano in vigore;

Ritenuto che, dopo attenta ricognizione, possono essere confermati i provvedimenti commissariali che vengono elencati nella presente ordinanza, unitamente a quelli emessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile prima dell'emanazione del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

Le ordinanze, le istruzioni e le direttive emanate durante il periodo dell'emergenza, riportate e descritte negli allegati *A*, *A*/1, *A*/2, *A*/3, *A*/4, *A*/5, *A*/6, *A*/7, *A*/8, *A*/9, *A*/10 e *B* e *B*/1, che formano parte integrante della presente ordinanza, vengono individuate tra quelle in vigore che conservano la loro validità fino al 30 giugno 1983.

Art. 2.

E' istituito un gruppo di lavoro con il compito di rivedere tutte le ordinanze, le istruzioni e le direttive emanate durante il periodo dell'emergenza e durante la gestione stralcio perché proponga, entro il termine del 30 giugno 1983, il complesso delle disposizioni, opportunamente modificate e coordinate tra loro, che dovrà vigere a decorrere dal 1° luglio 1983 per regolare l'esercizio della gestione stralcio.

Con separato decreto sarà provveduto alla nomina del gruppo di lavoro.

Napoli, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: FORTUNA

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI E DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE RIMANGONO IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 1983.

N. 7-*bis* del 28 novembre 1980: Requisizione immobili proprietà privata - Delega ai sindaci delle provincie di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza.

N. 28 del 6 dicembre 1980: Requisizione immobili proprietà privata - Delega sindaco di Matera.

N. 52 del 17 dicembre 1980: Edifici scolastici - Problemi igienici.

N. 60 del 20 dicembre 1980: Delega al sindaco del comune di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2ª, 3ª e 4ª categoria.

N. 69 del 29 dicembre 1980: Reinsediamento popolazioni sinistrate.

N. 70 del 30 dicembre 1980: Indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori - Procedure.

N. 71 del 2 gennaio 1981: Trasporto case prefabbricate.

N. 76 del 3 gennaio 1981: Costituzione comitato tecnico consultivo.

N. 80 del 6 gennaio 1981: Riattazione fabbricati lievemente danneggiati - Norme tecniche e norme procedurali.

N. 90 del 12 gennaio 1981: Riattazione edifici danneggiati - Compensi ai tecnici.

N. 92 del 15 gennaio 1981: Aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche - Estensione disciplina ordinanza n. 80.

N. 93 del 17 gennaio 1981: Amministrazioni provinciali - Delega edilizia scolastica.

N. 103 del 22 gennaio 1981: Nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80.

N. 104 del 24 gennaio 1981: Presidenti giunte regionali - Coordinamento I.A.C.P. (ord. n. 80).

N. 105 del 26 gennaio 1981: Requisizione alloggi Bacoli.

N. 110 del 28 gennaio 1981: Reinsediamento popolazioni sinistrate - Autorizzazione agli uffici speciali regionali a perfezionare le concessioni.

N. 123 dell'8 febbraio 1981: Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione.

N. 139 del 20 febbraio 1981: Estensione criteri ordinanza n. 80 ad enti sociali.

N. 140 del 21 febbraio 1981: Lavori riattazione di fabbricati lievemente danneggiati - Integrazione norme tecniche e procedurali.

N. 143 del 2 marzo 1981: Lavori pubblici e riattazione edifici urbani - Tariffe.

N. 157 del 13 marzo 1981: Integrazione commissioni di cui all'ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981.

N. 158 del 15 marzo 1981: Verifiche sugli interventi a carico dei fondi commissariali.

N. 159 del 14 marzo 1981: Urbanizzazione primaria dei fabbricati mobili - Prescrizioni tecniche.

N. 162 del 20 marzo 1981: Estensione ordinanza commissariale ai comuni terremotati della provincia di Foggia.

N. 163 del 18 marzo 1981: Approvazione testo unico notiziario n. 1, 2ª edizione - Riattazione immobili lievemente danneggiati.

N. 182 del 26 marzo 1981: Istituzione commissione medico-legale.

N. 184 del 28 marzo 1981: Riparazione edifici privati, pubblici e di culto dei comuni della provincia di Foggia.

N. 198 del 9 aprile 1981: Incarico ai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania, Basilicata e Puglia a curare gli adempimenti organizzativi, tecnici ed amministrativi concernenti la riattazione di immobili.

N. 199 del 9 aprile 1981: Rimborsi ed agevolazioni per trasporto di roulottes restituite ai legittimi proprietari.

N. 206 del 14 aprile 1981: Modifica ultimo comma, art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980.

N. 212 del 16 aprile 1981: Nuove istruzioni per le commissioni tecniche.

N. 214 del 18 aprile 1981: Modifica all'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 - Accreditamento somme.

N. 218 del 24 aprile 1981: Costruzione e riattazione edifici zone sismiche - Esenzione delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

N. 221 del 29 aprile 1981: Estensione ai comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali numeri 69 e 206.

N. 225 del 30 aprile 1981: Riparto spese per lavori condominiali.

N. 234 del 2 maggio 1981: Incarico al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata di coordinare l'attività dell'ufficio speciale regionale per il reinsediamento di Potenza.

N. 235 del 2 maggio 1981: Esclusione revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento.

N. 246 dell'8 maggio 1981: Corresponsione da parte degli assegnatari di alloggi I.A.C.P. del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

N. 200 del 9 aprile 1981: Istituzione servizio tecnico ispettivo.

N. 247 del 14 maggio 1981: Deroga al terzo comma dell'articolo 4-*quater* della legge 31 marzo 1979, n. 93.

N. 252 del 12 maggio 1981: Applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

N. 262 del 15 maggio 1981: ENEL - Esecuzione lavori - Adduzione energia elettrica.

N. 263 del 15 maggio 1981: CASMEZ - Esecuzione lavori - Adduzione e potenziamento rete idrica, fognaria e smaltimento e depurazione acque luride e liquami.

N. 270 del 16 maggio 1981: Urbanizzazione aree per installazione prefabbricati donati - Esame tecnico-amministrativo dei gruppi tecnici costituiti presso le prefetture.

N. 278 del 23 maggio 1981: Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione.

N. 285 del 25 maggio 1981: Estensione disciplina di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1975, ai titolari di esercizi di minuta vendita armi e munizioni, distrutti o danneggiati dal sisma.

N. 291 del 28 maggio 1981: Criteri assegnazione alloggi provvisori.

N. 292 del 28 maggio 1981: Corresponsione contributo straordinario mancato reddito;

N. 302 del 2 giugno 1981: Nuova disciplina concessione contributi per i piccoli interventi su immobili lievemente danneggiati.

N. 309 del 5 giugno 1981: ENEL - Energizzazione aree colpite dal sisma.

N. 314 del 9 giugno 1981: Vigilanza sulla direzione dei lavori degli uffici speciali regionali per il reinsediamento nella Campania e nella Basilicata.

N. 317 del 13 giugno 1981: Sostituzione dispositivo ordinanza n. 252 del 12 maggio 1981.

N. 318 del 12 giugno 1981: Presìdi antincendi.

N. 320 del 13 giugno 1981: Riattazione edifici abusivi utilizzati alla data del 23 novembre 1980.

N. 325 del 16 giugno 1981: Procedure antisismiche legge 2 febbraio 1974, n. 64.

N. 326 del 16 giugno 1981: Verifiche impianti tecnologici.

N. 335 del 21 giugno 1981: Istituzione diploma con medaglie di benemerenza.

N. 337 del 21 giugno 1981: Vigilanza da parte amministrazioni locali concessionarie, osservanza disposizioni legge n. 64 del 1974 e decreto ministeriale 3 marzo 1975.

N. 353 del 3 luglio 1981: Indennità missione e straordinario gruppi tecnici UU.TT.EE. (limitatamente alla lettera *A*).

N. 359 dell'11 luglio 1981: CASMEZ - Autorizzazione esecuzione lavori dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, di adduzione delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione per insediamenti.

N. 362 del 16 luglio 1981: Contributo straordinario ai disoccupati.

N. 370 del 28 luglio 1981: Normativa antinfortunistica negli insediamenti di roulottes, agglomerati di prefabbricati e di containers.

N. 379 del 21 agosto 1981: Riduzione ad 1/4 delle distanze minime dei prefabbricati dalle reti stradali ed autostradali.

N. 392 del 12 settembre 1981: Verifiche ed ispezioni sull'utilizzazione dei fondi commissariali.

N. 397 del 16 settembre 1981: Alloggi prefabbricati in costruzione nel quartiere Soccavo-Napoli destinate alle famiglie in alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli.

N. 398 del 16 settembre 1981: Facoltà assegnazione alloggi provvisori con procedure di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010 o con deliberazione del consiglio comunale.

N. 399 del 16 settembre 1981: Esecutività immediata deliberazioni amministrazioni comunali adottate allo scopo di provvedere, su concessione del commissario straordinario, al reinsediamento provvisorio delle popolazioni senzatetto.

N. 408 dell'11 ottobre 1981: Ferrovia circumflegrea - Riduzione a metri dodici distanza minima di rispetto dalla zona di occupazione.

N. 411 del 7 ottobre 1981: Nuove urbanizzazioni di insediamenti abitativi monoblocco.

N. 413 del 14 ottobre 1981: Comune di Napoli - Normativa per riattazione lavori d'ufficio.

N. 415 del 19 ottobre 1981: Delega capo ufficio speciale Campania intervento sostitutivo lavori reinsediamento al 20 novembre 1981.

N. 393 del 12 settembre 1981: Ripresa consegna alloggi I.A.C.P. di Avellino.

N. 416 del 20 ottobre 1981: Adempimenti in materia di finanza e bilancio da parte dei sindaci dei comuni delle zone terremotate.

N. 418 del 20 ottobre 1981: Presa in carico ed individuazione delle roulottes acquistate per le esigenze delle zone terremotate.

N. 419 del 22 ottobre 1981: Attribuzione poteri di firma e di spesa ai capi degli uffici speciali regionali della Campania e della Basilicata.

N. 420 del 22 ottobre 1981: Modifica art. 1 dell'ordinanza n. 415 del 19 ottobre 1981.

N. 421 del 21 ottobre 1981: Disposizioni assegnazione containers.

N. 423 del 31 ottobre 1981: Impianto inventario beni del commissariato.

N. 424 del 31 ottobre 1981: Esonero ai provveditori regionali alle opere pubbliche per la Campania e Basilicata e alle sovrintendenze delle zone terremotate di richiesta pareri e controlli preventivi dei comitati di settore e dei decreti ministeriali di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

N. 428 del 7 novembre 1981: Istituzione servizio volontari di protezione civile.

N. 429 del 6 novembre 1981: Assegnazioni commissariali plafonds di spesa. Prefetti delle zone terremotate.

N. 430 del 13 novembre 1981: Incarico al gen. d. ing. Guido Viel per l'attuazione del programma di reinsediamento nel comune di Colliano (Salerno).

N. 431 del 16 novembre 1981: Concorso nella spesa da parte dei terremotati ospitati negli alberghi (ticket).

N. 434 del 20 novembre 1981: Integrazione all'ordinanza N. 159 del 14 marzo 1981 sulle norme tecniche per opere di urbanizzazione primaria.

N. 447 del 4 dicembre 1981: Normativa per acquisizione alloggi.

N. 454 del 5 dicembre 1981: Onorario collaudatori prefabbricati monoblocco.

N. 455 del 6 dicembre 1981: Integrazione all'ordinanza N. 385 del 5 settembre 1981.

N. 458 del 12 dicembre 1981: Verifica da parte dei comuni sull'assegnazione dei buoni contributo per alloggi suscettibili di riattazione.

N. 459 del 12 dicembre 1981: Recupero buoni contributo rilasciati per riattazione immobili ricadenti in zona destinata a costruzione.

N. 460 del 16 dicembre 1981: Alta sorveglianza sui lavori di riattazione.

N. 461 del 16 dicembre 1981: Attribuzione valore ordinanza a circolari sulla somma urgenza.

N. 463 del 19 dicembre 1981: Nomina funzionari tecnici attività vigilanza opere reinsediamento.

N. 473 del 29 dicembre 1981: Precisazioni e modifiche sulla ordinanza n. 424 del 31 ottobre 1981.

N. 475 del 29 dicembre 1981: Graduatorie alloggi I.A.C.P. delle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Potenza.

N. 481 del 31 dicembre 1981: Precisazioni ed integrazioni sull'ordinanza N. 370 del 28 luglio 1981.

N. 482 del 31 dicembre 1981: Autorizzazione ai sindaci a prorogare eventualmente requisizioni sindacali di alloggi per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi già disposti anteriormente alla data del 31 dicembre 1981.

N. 5 dell'8 gennaio 1982: Attribuzioni delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788.

N. 16 del 15 febbraio 1982: Procedure approvazione perizie di variante.

N. 22 del 20 marzo 1982: Variazione delle tipologie di prefabbricati - Autorizzazione pagamento corrispettivi alle ditte venditrici.

N. 24 del 20 marzo 1982: Approvazione uniforme, equipaggiamento e distintivi per i volontari di protezione civile.

N. 25 del 20 marzo 1982: Riduzione a m. 6,50 per la realizzazione della recinzione dell'insediamento di Soccavo-Napoli dalla più vicina rotaia della ferrovia circumflegrea.

N. 26 del 22 marzo 1982: Costituzione di una direzione tecnica per la diretta condotta e vigilanza dei lavori in concessione al comune di Valva.

N. 27 dell'8 aprile 1982: Recupero buoni contributi rilasciati per riattazione edifici ricadenti in programmi di recupero e di risanamento.

N. 31 del 4 maggio 1982: Delega ai provveditori regionali alle OO.PP. per la Basilicata e la Campania alla nomina dei collaudatori.

N. 32 del 4 maggio 1982: Affidamento a commissione formata da 10 membri in servizio nelle zone terremotate per il collaudo forniture prefabbricati della società Morteo Soprefin.

N. 33 dell'8 maggio 1982: Incarico ai prefetti per accertamenti sull'attuale necessità di containers per i centri urbani e il numero di quelli disponibili per assegnazione a nuclei familiari delle zone rurali.

N. 34 del 14 maggio 1982: Delega ai prefetti per l'acquisto di beni e servizi occorrenti al completamento delle iniziative avviate durante l'emergenza.

N. 36 del 15 maggio 1982: Delega ai prefetti a risolvere le situazioni alloggiative più gravi, dei nuclei familiari terremotati agricoli con famiglie numerose.

N. 38 del 15 maggio 1982: Delega alla prefettura di Napoli per pagamento contributi di cui all'art. 2, lettera *c*) del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.

N. 39 del 16 maggio 1982: Sottrazione al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto di somme erogate dagli uffici della gestione stralcio, prefetture ecc.

N. 41 del 2 giugno 1982: Ticket sulle requisizioni.

N. 42 del 2 giugno 1982: Risarcimento danni alloggi requisiti.

N. 43 del 2 giugno 1982: Energizzazione E.N.E.L. prefabbricati.

N. 44 del 2 giugno 1982: Urbanizzazione containers donati.

N. 45 del 2 giugno 1982: Parcelle ai tecnici incaricati dai provveditori regionali alle OO.PP. ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 10 e 94, rispettivamente del 30 novembre 1980 e 12 gennaio 1981.

N. 46 del 7 giugno 1982: Dichiarazione pubblica utilità urgenza ed indifferibilità acquisizione aree per insediamento aule prefabbricate istituto tecnico commerciale « L. Amabile » nel comune di Avellino.

N. 47 del 14 giugno 1982: Modifiche all'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981.

N. 48 del 14 giugno 1982: Riordinamento materia riattazioni scolastiche.

N. 49 del 14 giugno 1982: Delega ai prefetti delle zone terremotate per risoluzione problemi relativi occupazione aree.

N. 53 del 22 giugno 1982: Modifica precisazioni tecniche per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di alloggi tipo « containers ».

N. 56 del 15 luglio 1982: Incarico all'ufficio tecnico erariale di effettuare controlli tecnico-amministrativi su fabbricati dell'I.A.C.P.

N. 57 del 15 luglio 1982: Anticipazioni contrattuali all'80% ad imprese esecutrici di lavori di somma urgenza.

N. 58 del 22 luglio 1982: Nomina collaudatori e relative tariffe.

N. 60 del 5 agosto 1982: Recupero crediti vantati dalla gestione stralcio, da parte delle intendenze di finanza.

N. 63 del 25 agosto 1982: Procedura indennizzo proprietari di roulottes messe a disposizione del commissario straordinario e non restituite.

N. 65 del 9 settembre 1982: Conferma convenzioni con alberghi per sistemazione del personale distaccato presso la gestione stralcio ed uffici previsti da appositi provvedimenti.

N. 54 del 5 luglio 1982: Delega al capo dell'ufficio speciale regionale Campania per l'esame degli atti di collaudo e per pagamento a società fornitrici di unità abitative (containers).

N. 66 del 25 agosto 1982: Parziale ridefinizione delle strutture e degli uffici della gestione stralcio.

N. 67 del 25 ottobre 1982: San Gregorio Magno (Salerno): Assegnazione fondi.

N. 68 del 25 ottobre 1982: Annullamento ordinanza n. 62 del 25 agosto 1982 e delega al sindaco del comune di Calabritto (Avellino) per esecuzione lavori di demolizione di edifici pericolanti.

N. 70 del 12 novembre 1982: Delega esecuzione lavori di demolizione ad alcuni sindaci dei comuni terremotati delle provincie di Avellino, Napoli e Salerno.

N. 71 del 22 dicembre 1982: Ulteriori disposizioni per i lavori di somma urgenza. Visto del C.T.A. del provveditorato OO.PP..

N. 72 del 22 dicembre 1982: Disposizioni recupero roulottes e restituzione con pagamento indennizzo eventuale.

N. 73 del 22 dicembre 1982: Compensi ai professionisti che hanno eseguito opere di urbanizzazione per il reinsediamento.

N. 74 del 22 dicembre 1982: Fatture fornitura energia elettrica (E.N.E.L.).

N. 75 del 22 dicembre 1982: Modifica art. 9 ordinanza commissariale n. 69 del 29 dicembre 1980.

N. 76 del 22 dicembre 1982: Collaudi di opere realizzate dalle amministrazioni statali ed enti pubblici d'importo superiore a lire 300 milioni.

N. 77 del 30 dicembre 1982: Modifica ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981: autorizzazione a fruire congedo ordinario relativo anni 1980, 1981 e 1982, sino al 31 dicembre 1983.

N. 280/AA.GG.5 del 16 maggio 1982: Autorizzazione prestazione lavoro straordinario personale della legge 285/77 proveniente dal comando provinciale VV.F. di Napoli, dal provveditorato agli studi di Napoli nonché del Ministero beni culturali in servizio presso uffici gestione stralcio.

N. 2101/82/AA.GG.2 del 5 giugno 1982: Individuazione ordinanza commissariale n. 5580/b.2.7. del 2 gennaio 1981 concernente compenso per lavoro straordinario senza alcuna limitazione personale in servizio presso commissariato straordinario e prefetture.

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE CIRCOLARI COMMISSARIALI CHE RIMANGONO IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 1983

N. 171/50-AT dell'8 dicembre 1980: Verbali di consegna di roulottes ed altri mezzi inviati nelle zone terremotate.

N. 1346/AT del 13 dicembre 1980: Richiesta elenchi roulottes comunque acquisite da parte dei prefetti e commissari del Governo.

N. 154/AT/G del 14 gennaio 1981: Censimento roulottes.

N. 780/AT/G del 2 marzo 1981: Riutilizzazione roulottes in ambito comunale e provinciale - Normativa burocratica.

N. 905/RL/6 del 7 marzo 1981: Trasferimento roulottes donate o date in uso ai senza tetto del sisma del 23 novembre 1980.

N. 933/AT/G del 12 marzo 1980: Recupero roulottes e concentramento in aree di raccolta - Disposizioni di massima.

N. 1047/AT-E31 del 23 marzo 1981: Assicurazioni per danni causati da incendi alle roulottes dislocate nelle zone terremotate.

N. 1071/AT/G/6 del 23 marzo 1981: Controllo periodico delle roulottes assegnate alle popolazioni terremotate.

N. 1219/AT/E/31 del 3 aprile 1981: Roulottes rubate, incendiate e danneggiate.

N. 1277/RL/6 del 15 aprile 1981: Indennità d'uso ed eventuali danni subiti dalle roulottes cedute in uso.

N. 1125/AA.GG. del 15 aprile 1981: Reinsediamento delle popolazioni sinistrate mediante alloggi prefabbricati di tipo containers - Ordinanza n. 159 del 14 marzo 1981.

N. 1314/AT/B del 15 aprile 1981: Spedizione del verbale di consegna della roulotte al proprietario.

N. 1322/RL/6 del 5 maggio 1981: Recupero roulottes non più necessarie - Indennità per danni ed uso.

N. 1967/AT-C/21 del 15 maggio 1981: Richiesta elementi per individuazione roulottes di cui chiedesi restituzione.

N. 1901/AT/G del 19 maggio 1981: Recupero e restituzione roulottes ai legittimi proprietari che hanno ceduto in uso alle popolazioni terremotate.

N. 2170/AT-E/31 del 20 maggio 1981: Assicurazione per danni causati da incendio roulottes dislocate in zona terremotata.

N. 1621/RL.6 del 31 maggio 1981: Servizio soccorso stradale A.C.I. - Trasporto roulottes nelle zone terremotate.

N. 3087/AT/G del 15 giugno 1981: Recupero roulottes e concentramento in aree di raccolta - Restituzione roulottes ai legittimi proprietari che le hanno cedute in uso temporaneamente.

N. 3781/T/14 del 20 giugno 1981: Insediamenti provvisori di roulottes.

N. 4917/AT/C.21 del 9 ottobre 1981: Richiesta restituzione roulottes avviate in zona terremotata.

N. 1262/RL.6 del 24 ottobre 1981: Presa in carico ed individuazione roulottes acquistate per le esigenze nelle zone terremotate.

N. 7791/AA.GG. del 26 novembre 1981: Istruzioni di indole generale per impianto inventario dei beni mobili forniti dal commissariato straordinario previsto dalla ordinanza n. 423 del 31 ottobre 1981.

N. 2359/NA/Conv. 4 del 10 dicembre 1981: Modifiche ordinanza n. 431 del 16 novembre 1981.

(2615)

Ordinanza 20 aprile 1983, n. 3/83. Proroga fino al 31 dicembre 1983 delle maggiori agevolazioni tariffarie per i comuni della provincia di Napoli, compreso il capoluogo, previste dall'ordinanza 25 ottobre 1982, n. 69.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista la propria ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982 che estende alla popolazione terremotata provvisoriamente sistemata nei containers dei comuni della provincia di Napoli compreso il capoluogo le maggiori agevolazioni tariffarie recate dall'articolo 1-*bis* della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i comuni del cratere;

Considerato che l'ordinanza predetta cessa di esplicare i propri effetti a partire dal 25 aprile 1983;

Considerato, altresì, che il problema, diversamente da quanto precisato dall'ordinanza, non è stato risolto sul piano legislativo sia per la tardiva proroga della gestione-stralcio intervenuta solo recentemente, sia per le difficoltà obiettive connesse alla mancanza del potere d'iniziativa del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Tenuto conto che solo recentemente la popolazione terremotata interessata ha iniziato il pagamento delle tariffe ridotte e che esistono fondati motivi di particolari tensioni che impongono il mantenimento delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare la suindicata ordinanza nell'attesa di adottare definitive determinazioni che consentano la risoluzione delle questioni insorte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Sono prorogate, fino alla data del 31 dicembre 1983, le maggiori gevolazioni tariffarie per i comuni della provincia di Napoli compreso il capoluogo previste dall'ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Restano, inoltre, confermate in vigore tutte le altre disposizioni previste dalla citata ordinanza n. 69 del 25 ottobre 1982.

Napoli, addì 20 aprile 1983

Il Ministro: FORTUNA

(2616)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico a tre posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai - ufficio tecnico

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente i principi generali di ripartizione dei salariati statali nelle categorie professionali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle carriere degli operai dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982 sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso a tre posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 5/*f* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso a tre posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità - ufficio tecnico.

I suddetti posti sono ripartiti tra le seguenti qualifiche professionali:

A) due posti per muratore (M);

B) un posto per pittore e verniciatore (M).

Dei due posti di cui alla precedente lettera *A*), un posto è riservato, ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, della citata legge 13 maggio 1975, n. 157, agli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità che saranno ammessi al concorso a condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

Il posto riservato di cui al precedente comma che non sia conferibile, sara attribuito, secondo l'ordine della medesima graduatoria, ai candidati non riservatari risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) licenza di scuola elementare;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Chi intende concorrere per le due qualifiche professionali indicate nell'art. 1 del presente bando deve presentare domande separate.

Nel caso che il candidato indichi nella stessa domanda più qualifiche professionali sarà considerata valida, ai fini dell'ammissione al concorso, la qualifica indicata per prima nella domanda medesima.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non venga indicata la qualifica professionale per la quale si intende concorrere.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il relativo numero telefonico;

11) la qualifica professionale per la quale si intende concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata; per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Il concorso consiste in una prova d'arte od esperimento pratico, in relazione alla qualifica professionale per la quale si concorre, di durata e natura da determinarsi a giudizio della commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Al termine di ogni prova la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione attribuita a ciascuno di essi. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova sopracitata abbiano riportato una votazione non inferiore a quattordici ventesimi.

La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito del concorso, una per ciascuna qualifica professionale, in base alla votazione attribuita a ciascun candidato idoneo.

Art. 5.

Per lo svolgimento della prova d'arte od esperimento pratico si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1078; ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La prova d'arte od esperimento pratico avrà luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 20 maggio 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candi-*

dati dovranno presentarsi per sostenere la prova di cui al precedente art. 4. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova d'arte o esperimento pratico nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1983.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate in base alle graduatorie di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie di merito relative alle singole qualifiche professionali, quelle dei vincitori del concorso e quelle degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione al servizio.

Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato in qualità di operaio; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o l'operaio di ruolo dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello Stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica al servizio al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile e il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo, la nomina ad operaio specializzato nel ruolo degli operai dell'Istituto predetto.

Il vincitore che conseguita la nomina in prova non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito decade dalla nomina stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei, i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi al servizio verrà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 172

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito) .
nato a . (provincia di .)
il . e residente dal (*a*)
in (provincia di .)
via n. chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso a tre posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983.

Il sottoscritto intende concorrere per la seguente qualifica professionale, di cui all'art. 1 del bando:

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè: (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .,

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . .,

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: via . . n. . ., c.a.p. città . . numero telefonico .

Data, .

Firma . . (*f*)

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) **La firma in calce** alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(2534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di direzione penale, facoltà di giurisprudenza, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 luglio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 5 luglio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di lingua e letteratura inglese anglo americana, via Magenta, 2, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di zoologia Federico Raffaele, viale dell'Università n. 32, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 giugno 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di matematica applicata, via Scarpa, 10, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 giugno 1983, ore 10.
seconda prova scritta: 3 giugno 1983, ore 10.

(2718)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, aula del padiglione Sacco del policlinico, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 31 maggio 1983, ore 9.

(2714)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 42, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9.

(2715)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Il diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, già fissato per i giorni 21-22 aprile 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, pag. 2216, sono state rinviate a data da destinarsi.

(2716)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(203/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 117 del 30 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 34, *in Orbassano*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di capo sala.

Automobile club Pisa: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso riservato, per esami, a tre posti di archivista-dattilografo in prova nel ruolo amministrativo.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di archivista-dattilografo in prova nel ruolo amministrativo.

Unità socio-sanitaria locale n. 31, *in Lovere*: Avviso di rettifica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831190)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.